****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Consiglio di Stato**

**Sezione Seconda**

**Adunanza di Sezione del 6 marzo 2013**

**NUMERO AFFARE 02548/2011**

**NUMERO AFFARE 02549/2011**

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.

quanto al ricorso n. 2548 del 2011: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Soc. Tre Esse A R.L. in persona del legale rappresentante Sig.ra Delia Corsi, contro Comune di Civita Castellana, avverso delibera n.35 del 29 settembre 2009 - cancellazione dei compensi ici e tarsu;  
quanto al ricorso n. 2549 del 2011: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Soc. Tre Esse A R.L. in persona del legale rappresentante Sig.ra Delia Corsi, contro Comune di Civita Castellana, avverso delibera n 196 del 30 settembre 2009 - riduzione dello stanziamento nel capitolo di bilancio;

**LA SEZIONE**

Vista la nota di trasmissione dell’unica relazione prot. n. 1761 (11788) in data 15/06/2011 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sugli affari consultivi in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

Con separati ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, la società TRE Esse Italia, premesso di essere incaricata, in virtù di rapporto contrattuale con il Comune di Civita Castellana, del servizio di riscossione della TARSU e di altri tributi, ha chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 35 del 29 settembre 2009 e della delibera di Giunta n. 196 del 30 settembre 2009, con cui è stata approvata, rispettivamente, la cancellazione dal relativo capitolo di bilancio 2008 (1.01.04.03 prestazione di servizi) dell’importo relativo ai compensi in suo favore e la riduzione dello stanziamento.

Assume, come motivi di ricorso, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, la contraddittorietà con altri atti, la violazione di legge e l’eccesso di potere per disapplicazione dei vincoli contrattuali , il difetto di motivazione, denunciando sostanzialmente la violazione da parte del Comune degli accordi contrattuali già presi ed il suo diritto ad ottenere il corrispettivo del servizio affidato.

L’Amministrazione, nel riferire sui ricorsi, espone le deduzioni del Comune, con cui si afferma la nullità e l’inammissibilità dei mezzi di gravame per violazione del principio di alternatività, essendo pendente contenzioso in merito allo stesso rapporto dinanzi al giudice ordinario (decreto ingiuntivo n. 353/09) e, nel merito, la legittimità della cancellazione della spesa per l’esercizio finanziario 2008, attesa l’insussistenza di un valido rapporto contrattuale.

Sostiene, peraltro, la mancanza di interesse ai ricorsi, essendo essi rivolti contro atti interni di organizzazione dell’ente territoriale, non influenti sul diritto di credito vantato. Conclude, pertanto, per la loro inammissibilità ed improcedibilità.

Considerato:

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Non viene in rilievo, diversamente da quanto sostenuto dal Comune, né la violazione dell’obbligo di sottoscrizione del ricorso – essendo sufficiente la sottoscrizione del legale munito di delega – né la violazione del principio di alternatività ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 , che è volto ad evitare una concorrenza di pronunce dello stesso plesso di giustizia amministrativa TAR – Consiglio di Stato in sede consultiva ed in sede contenziosa. Pertanto, la pendenza dinanzi al giudice ordinario della controversia avente ad oggetto la spettanza del corrispettivo per l’erogazione del servizio di riscossione tributi non determina, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione in sede straordinaria di un atto amministrativo per violazione del principio di alternatività.

Diversamente, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per mancanza di una lesione concreta ed attuale per effetto degli atti impugnati, che legittimi la ricorrente alla presentazione dei gravami.

Invero, la cancellazione dello stanziamento relativo ai compensi da versare alla ricorrente in sede di approvazione di bilancio non determina alcun effetto sulla configurabilità e sulla azionabilità, anche in sede di esecuzione forzata, del suo diritto di credito, idonea a radicare un interesse all’impugnazione.

Il bilancio, invero, contemplando tutte le entrate e tutte le uscite in una visione globale, non consente di collegare singole entrate a singole uscite e, pertanto, non può essere considerato fonte di un vincolo di destinazione in senso tecnico di particolari somme (Cass. 14.1.1981, n. 323), né, tantomeno, fonte costitutiva o estintiva unilaterale di un’obbligazione civilistica, che va ricondotta all’atto costitutivo negoziale.

Anche in sede di esecuzione forzata, del tutto irrilevante è considerata la potenziale destinazione delle somme iscritte nel bilancio dell’ente ad un determinato scopo ai fini dell’impignorabilità delle somme in disponibilità del Comune, dal momento che l’impignorabilità può essere solo l’effetto di una espressa previsione legislativa o di un provvedimento amministrativo specifico che nella legge trovi il suo fondamento, che non può essere la mera iscrizione in bilancio , in quanto, al di là dei caratteri di neutralità e fungibilità del denaro, al quale non può ritenersi connaturata una specifica destinazione, le limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore sono di stretta competenza del legislatore (Cass, Sez. III, 26.7.2005, n. 15601).

Ne discende che, non provocando la distribuzione della spesa da parte del Comune, attraverso l’iscrizione in bilancio degli stanziamenti nei diversi capitoli, una lesione del diritto di credito della ricorrente, ove riconosciuto da parte della competente autorità giudiziaria ordinaria, i presenti ricorsi, rivolti contro l’approvazione del bilancio, devono essere dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi meglio indicati in oggetto, esprime il parere che essi debbano essere dichiarati inammissibili.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |  |
| Francesca Quadri | Roberto Garofoli |  |